

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 25 del 28/09/2022

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 1/2022 relativo alla società XXX s.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale XXX.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12,00, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana	X		
Componenti	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo”;

VISTO il decreto legislativo del 08/11/2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS recante “Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come successivamente modificata con delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*” che delega al Corecom Abruzzo l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 stipulato tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate;

RICHIAMATA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA la delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021, recante la “Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni” sino al 31 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 56 del 14/12/2021, avente ad oggetto “Convenzione concernente l’esercizio della delega delle funzioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni d’Abruzzo – Presa d’atto della proroga della convenzione per l’anno 2022”;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 8 del 19/03/2022 con la quale è stato individuato, nell’ambito del campione di emittenti radiotelevisive locali da sottoporre al monitoraggio per l’anno 2022, anche l’emittente “XXX”, fornita dalla società XXX s.r.l., avente sede legale in XXX, ed ha contestualmente disposto che il periodo di programmazione da assoggettare a vigilanza fosse riferito alla settimana diffusa dal 28/02/2022 al 06/03/2022;

VISTA la richiesta del Corecom Abruzzo del 22/03/2022, prot. n. 2293, consegnata in pari data via pec alla società XXX s.r.l., al fine dell’esercizio delle proprie competenze in materia di vigilanza sulle trasmissioni televisive locali, con la quale è stata richiesta la produzione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, di copia della programmazione diffusa nel periodo dal 28/02/2022 al 06/03/2022 sull’emittente locale “XXX”, tramite caricamento dei relativi file audio/video su apposito cloud dedicato;

DATO ATTO che il Corecom Abruzzo, in riscontro alla richiesta di proroga formulata dalla società XXX ai fini dell'invio delle registrazioni richieste, inviata tramite mail acquisita agli atti al prot. int. n. 2613 del 01/04/2022, a causa della mancata visione della pec del 22/03/2022, ha accolto la richiesta predetta assegnando il termine del 08/04/2022 ai fini della materiale trasmissione delle stesse;

PRESO ATTO della successiva mail del 08/04/2022, acquisita agli atti in data 11/04/2022 al prot. int. n. 2809, con la quale la società XXX ha comunicato: *“A causa del perdurare della malattia per causa covid del nostro tecnico non siamo in grado di convertire i file oggetto delle nostre trasmissioni, a tale scopo abbiamo preso accordi con l'azienda Juice di Bolzano, per la consegna dei file su hard disk che spediremo domani 9 aprile. Scusandoci dell'inconveniente causa perdurare assenza del nostro tecnico, porgiamo i nostri più cordiali saluti.”*;

DATO ATTO che la società XXX ha proceduto all'inoltro delle registrazioni alla società Infojuice srl mediante raccomandata A/R dell'11/04/2022, come da ricevuta di ritorno agli atti depositata;

CONSIDERATO che, in esito al monitoraggio svolto dalla società affidataria Infojuice srl in ordine ai file audio/video trasmessi dalla XXX srl, è emerso che: *“il materiale inviato dall'emittente non permette l'analisi in quanto non completo e mancante di timecode. Si allega screenshot del materiale messo a disposizione dall'emittente”*;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento della preistruttoria, D.ssa Sabrina Izzo, del 23/06/2022 che ha rilevato, rispetto alla circostanza suddetta, la presunta violazione da parte della società XXX srl della normativa di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS per non aver ottemperato all'obbligo di conservazione integrale delle registrazioni relative ai programmi diffusi dal 28/02/2022 al 06/03/2022 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “XXX”;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS, come successivamente modificata, che precisa: *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*.

RICHIAMATO l'atto di accertamento e contestazione n. 1/2022 notificato via pec dal Corecom Abruzzo alla società XXX s.r.l. in data 23/06/2022 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS e ss. mm.;

PRESO ATTO che, in data 25/07/2022, entro i termini concessi per il deposito delle memorie, la società XXX ha presentato il proprio atto difensivo via pec, acquisito agli atti in pari data al prot. int. n. 5736, dichiarando testualmente: *“... Data la congiuntura economica particolarmente cruenta l'emittente ha ritenuto opportuno di non aggiornare il proprio sistema di registrazione 24 ore (anche in seguito al bando FSMA del gennaio/22, punto 2) che comunque la documentazione (le*

registrazioni) è stata consegnata agli uffici preposti, ove con un pizzico di manualità si poteva risalire all'ora della programmazione in maniera abbastanza precisa. Già alla data del periodo di cui all'atto presentato e relativamente alla contestazione, la XXX srl, non era più fornitore di contenuti, dato che non è rientrata nella graduatoria prevista dal bando MISE che scadeva il 30/01/22”;

RICHIAMATA integralmente la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 1/2022 e vista la proposta del 16/09/2022 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l. per l'avvenuta violazione dell'art. 8, c. 2 dell'All. A alla Del. 353/11/CONS, consistente nel pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo di quella edittale prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) e comma 5, del D. Lgs. 208/2021, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 67 del nuovo TUSMA;

RITENUTO di avallare la proposta predetta,

DELIBERA

- di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 1/2022, l'avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l., avente sede legale in XXX, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale “XXX ”, per la violazione dell'art. 8, c. 2 dell'All. A alla Del. 353/11/CONS, nella misura della sanzione corrispondente al minimo edittale previsto in € 516,00 (cinquecentosedici/00) ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) e comma 5, del D. Lgs. 208/2021, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 67 del nuovo TUSMA per non aver ottemperato all'obbligo di conservazione integrale delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dal 28/02/2022 al 06/03/2022 sull'emittente locale “XXX ”;
- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i consequenziali atti di competenza.

f.to

Il Segretario Verbalizzante
D.ssa Michela Leacche

f.to

Il Presidente
Avv. Giuseppe La Rana